



Tribunale Ordinario di Avellino

Esito dell'*udienza a trattazione scritta* ex art. 127ter c.p.c. del 02/10/2025

Il Giudice

- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, *debitamente comunicato*, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;

pronuncia

l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Giudice
dott. Antonio Pasquariello



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica
Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

*ex art. 281 sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del
02/10/2025*

nella causa n. 5485/2019 avente ad oggetto **opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 1307/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data
24/09/2019**, vertente

tra

Parte_1 (C.F./P.IVA: *C.F._I*), rappresentato e
difeso dall'avv. *[REDACTED]*
- attore/oppONENTE -

e

Controparte_1 C.F./P.IVA: *P.IVA_1*), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti *[REDACTED]*

- convenuta/opposta -

Conclusioni

All'udienza del 02/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter
c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate.

MOTIVAZIONE

I. Fatti rilevanti della causa

Controparte_1 e per essa, quale procuratore, *Controparte_2* in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, odierna opposta, chiedeva ed
otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di *Pt_1*
[...], odierno opponente, nonché di *Controparte_3* rimasta estranea
al presente giudizio, per conseguire il pagamento della somma di € 15.428,01,
oltre interessi e spese, quale esposizione debitoria derivante da un contratto di
finanziamento concluso dalla *CP_3* e garantito dal primo (v. decreto ingiuntivo
n. 1307/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 24/09/2019;
nonché allegato ricorso).

Avverso il predetto decreto proponeva opposizione *Pt_1*
[...], con atto recante le seguenti conclusioni: [...] 1. Preliminarmente,
riconoscere e dichiarare la falsità della sottoscrizione a nome di *Parte_1*

apposta da mano aliena sul documento n. 5 del fascicolo di controparte della fase monitoria e denominato "Contratto di finanziamento n. 4553315" e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 1307/2019 reso dal Tribunale di Avellino il 24.9.2019 nei confronti dell'opponente, revocandolo con ogni effetto e conseguenza di legge. 2. Dichiarare la nullità del contratto di finanziamento di cui in premessa e, in conseguenza, previa declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta. 3. Nel caso di mancata declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi e, conseguentemente, dichiararne l'illegittima applicazione e quindi l'insussistenza e/ o l'infondatezza e/o l'inesigibilità, del credito ex adverso azionato. 4. In via meramente subordinata, nella sola ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, in virtù dell'inapplicabilità degli interessi richiesti, ridurre congruamente l'ammontare del credito azionato. 5. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. [...].

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, ferma in ogni caso la necessità di instaurare l'obbligatoria procedura di mediazione.

Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, disposta la mediazione (v. ordinanza del 19/09/2021), espletata l'istruttoria, revocata la ctu grafologica, inizialmente ammessa, in quanto non consentita la procedura di verificazione sulla copia del documento *ex multis* Cass. 14804/2014, 1324/2022 (v. ordinanza del 19/01/2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva dal precedente Istruttore assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

All'esito, mutato *medio tempore* l'Istruttore, la causa veniva rimessa sul ruolo e, ritenuta nuovamente matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., previo deposito di note conclusionali ad opera di entrambe le parti.

II. Ragioni giuridiche della decisione

Sull'opposizione

Improcedibile, per mancata rituale attivazione del procedimento di mediazione normativamente previsto, deve dichiararsi la domanda "*ab initio*" svolta in sede monitoria ed oggetto del presente giudizio di opposizione.

Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, *Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di*

opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).

Ebbene, alla omessa instaurazione della procedura può dirsi equiparabile la proposizione della stessa dinanzi ad organismo incompetente, evenienza verificatasi nella fattispecie in esame, come debitamente eccepito dall'opponente nella prima difesa utile (v. memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: Si eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D. Lgs 28/2010, prevista quale condizione di procedibilità nelle controversie relative a contratti bancari. Come da recente approdo delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione - sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per i quali è prevista la suddetta condizione di procedibilità, compete al creditore opposto attivare la procedura di mediazione. Nel caso di specie, con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 2.11.2020 il G.I., concedendo i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ha implicitamente superato, disattendendola, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da controparte già nella comparsa di costituzione e risposta, di tal che, in ossequio al principio giurisprudenziale richiamato, era onere dell'opposto attivare la procedura di mediazione obbligatoria, nel termine previsto dalla legge. In mancanza la domanda del creditore è senz'altro improcedibile [...]; ma anche note per l'udienza del 07/03/2022: Ribadisce in particolare la preliminare eccezione d'improcedibilità, in quanto la domanda di mediazione risulta depositata presso la Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia con sede in Pisa alla Via [REDACTED] territorialmente incompetente, dal che discende la nullità assoluta della relativa procedure di mediazione. [...].

Giova infatti precisare che l'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 così dispone: “*La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza*”.

Pertanto, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, dovendo considerarsi *tamquam non esset*, essendo tale competenza territoriale derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, ma solo con

domanda congiunta, ad altro Organismo (cfr. da ultimo Trib. Modena, 15 febbraio 2024, n. 405 e Trib. Torino, 10 giugno 2022; nonché Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Trib. Napoli, 14 marzo 2016; Trib. Mantova, sez. II n. 1049/2015; Trib. Milano, 26 febbraio 2016; Trib. Milano, sez. XI 29/10/2013; Cass. Civ. n. 17480/2015).

Giova altresì precisare come la competenza territoriale dell'organismo di mediazione non subisca spostamenti qualora la mediazione avvenga in modalità telematica, trattandosi di mera modalità alternativa di svolgimento della procedura, con la conseguenza che la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo territorialmente competente, anche se, per lo svolgimento della procedura presso e ad iniziativa del medesimo si opti per gli incontri di mediazione a distanza con mezzi telematici.

La circolare del Ministero della Giustizia 27.11.13 del resto ha chiarito che *“la individuazione dell’organismo di mediazione competente a ricevere l’istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie; condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate a questa amministrazione ed oggetto di provvedimento di iscrizione”*.

Nella fattispecie in esame, la parte onerata non ha provveduto nei sensi che precedono, avendo incontestatamente adito un organismo (*id est*: la Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia, con sede in Pisa alla Via [REDACTED] /C) che non ha, nel territorio di competenza di questo foro, la propria sede principale, né ha articolato, a fronte dell'eccezione della controparte, compiute allegazioni circa la ritualità della mediazione così come esperita e/o fornito concreti riscontri circa l'operatività di una eventuale sede secondaria, regolarmente comunicata ed iscritta presso il dicastero della giustizia (v. scritti difensivi controparte).

Da quanto detto, pertanto, non può che discendere la declaratoria di improcedibilità della domanda *"ab initio"* svolta in sede monitoria ed oggetto del presente giudizio di opposizione, con conseguenziale revoca, in virtù dei principi giurisprudenziali enunciati in aperura, del decreto ingiuntivo opposto.

Né a soluzioni dissimili potrebbe indurre la circostanza che, come rilevato da parte opponente (v. da ultimo note conclusionali), la creditrice opposta ha di fatto omesso il deposito del verbale di mediazione per cui è causa, atteso che, in disparte la riferita assenza di contestazioni circa l'effettiva investitura dell'organismo (incompetente per territorio) *supra* indicato, l'insufficiente e/o inadeguata prova circa il concreto e rituale esperimento del tentativo di mediazione non può che riverberarsi in danno della parte tenuta al rispetto del relativo onere.

Assorbita o comunque respinta pertanto deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile, stante la natura preliminare ed assorbente della questione posta a fondamento del giudizio.

Sulle spese

Alla situazione di soccombenza venutasi a creare segue altresì la condanna dell'opposta al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.

PQM

il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla **opposizione proposta da [Parte_1] avverso il decreto ingiuntivo n. 1307/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 24/09/2019,** nei confronti di [Controparte_1] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

dichiara

improcedibile la domanda "ab initio" svolta in sede monitoria ed oggetto del presente giudizio di opposizione e, per l'effetto,

revoca

il decreto ingiuntivo n. 1307/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 24/09/2019;

condanna

parte opposta [Controparte_1] alla rifusione in favore di parte opponente [Parte_1] delle spese del presente giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'avv. [] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in data 02/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. *ratione temporis* applicabile.

Il Giudice
dott. Antonio Pasquariello